

Cassazione penale

direttore scientifico **Giorgio Lattanzi**
vice direttori **Domenico Carcano**
Mario D'Andria

XLIX - aprile 2009, n° 04

04

20
09

| **estratto**

**E *PLURIBUS UNUM*: PER TUTTA LA
SVIZZERA UN NUOVO ED UNICO
CODICE DI PROCEDURA PENALE**

di Paolo Bernasconi



GIUFFRÈ EDITORE

| 568 *E PLURIBUS UNUM:* PER TUTTA LA SVIZZERA UN NUOVO ED UNICO CODICE DI PROCEDURA PENALE

Nel giro di un anno dovrebbe entrare in vigore in Svizzera il nuovo Codice di procedura penale che verrà utilizzato per tutti i processi che verranno condotti da parte delle autorità giudiziarie della Confederazione e di tutti i Cantoni svizzeri. Il nuovo Codice di procedura penale ha codificato la giurisprudenza, innovato negli strumenti coercitivi, rafforzato le garanzie a favore dell'accusato ed introdotto l'appello contro le sentenze di Prima istanza. Facciamo seguire un riassunto che può essere di interesse per i patrocinatori di residenti in Italia che fossero coinvolti in procedimenti penali svizzeri, come accusati o come vittime o come testimoni, nonché per le autorità giudiziarie che potranno essere interessate dal momento che le rogatorie internazionali vengono eseguite secondo la procedura svizzera.

Sommario Introduzione. — 1. Rafforzamento della certezza del diritto. — a. Unificazione delle norme processuali. — b. Tutela dei diritti individuali. — 2. Organizzazione delle autorità penali e foro. — a. Designazione ed organizzazione delle autorità penali. — b. Ripartizione delle competenze. — c. Foro. — 3. Diritti delle parti. — 4. Regole generali di procedura. — 5. Fasi del procedimento penale. — 6. Mezzi di prova. — 7. Provvedimenti coercitivi. — 8. Restrizione della libertà personale. — 9. Conclusioni e prospettive.

INTRODUZIONE

di
**Paolo
Bernasconi**

—
Avvocato e notaio

*Professore all'Università
di San Gallo al Centro
di Studi Bancari
di Lugano-Vezia*

Benché la Svizzera non sia teatro frequente dei reati più impressionanti della criminalità organizzata, la conoscenza delle sue nuove regole processuali ⁽¹⁾ può essere di utilità per il giurista operante in territorio italiano almeno per le ragioni seguenti:

a) spesso, cittadini residenti in territorio italiano sono oggetto di procedimenti penali svizzeri, come accusati o come vittime;

b) spesso, riguardo al medesimo complesso fattuale, vengono avviati procedimenti parallelamente, sia da parte di autorità penali svizzere che da parte di autorità penali italiane, frequentemente con scambio di informazioni e di documenti in base alle norme rogatorie.

Il nuovo c.p.p. consta di 457 articoli cui si aggiunge l'allegato 1 che contiene le numerose modifiche che entreranno in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del nuovo c.p.p. nonché l'allegato 2 che contiene disposizioni di coordinamento con altri nuovi atti normativi. Pertanto, qui ci si propone soltanto una presentazio-

⁽¹⁾ Il testo in lingua italiana del Codice di diritto processuale penale svizzero (c.p.p.) approvato il 5 ottobre 2007 (in vigore presumibilmente dal 2011) è reperibile su www.admin.ch/ch/i/ff/2007/6327.pdf.

Il relativo disegno di legge con Messaggio governativo di presentazione del 21 dicembre 2005 (men-

zionato nel testo con "Messaggio", seguito dal numero della pagina della versione in italiano pubblicata sul Foglio Federale datato 7 febbraio 2006) è reperibile su www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ref_strafprozess.html.

ne sommaria ⁽²⁾ delle novità di principio e strutturali, nonché di quegli aspetti che possono essere di interesse perché divergenti da quelli vigenti nel diritto processuale italiano o, talvolta, perché nell'ambito di quest'ultimo sono attualmente oggetto di riesame.

1. RAFFORZAMENTO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO

a. Unificazione delle norme processuali

1. La novità è storica: per un Paese tradizionalmente ancorato ad una struttura federale come la Svizzera, che viene tuttora salvaguardata e persino rivalutata in numerosi campi, l'unificazione ⁽³⁾ della procedura penale attraverso l'abbandono della competenza dei cantoni riguardo al modo di condurre il processo penale è il frutto di una lunghissima fase di riflessione che risale ad un periodo ben antecedente rispetto a quello in cui iniziarono formalmente i lavori legislativi preparatori ⁽⁴⁾, dopo che nel 2000 Popolo e Cantoni approvarono in votazione popolare la base legale per la competenza a favore della Confederazione, ossia l'art. 123, cpv. 1, della Costituzione federale.

L'entrata in vigore era stata prevista per il 2010 ma potrebbe subire un ulteriore anno di ritardo nel caso in cui i cantoni non avessero ancora terminato la non semplice riorganizzazione delle proprie autorità competenti ⁽⁵⁾.

In effetti, si tratta del settore più complesso perché invece, riguardo alle norme di procedura penale, un lungo processo di armonizzazione aveva già trovato concretizzazione, da un lato grazie alla giurisprudenza del Tribunale federale svizzero che gradualmente, ma soltanto a seguito della casualità dei ricorsi che gli venivano sottoposti, stabiliva principi e regole validi per tutte le autorità sia della Confederazione che dei Cantoni, specie in applicazione degli artt. 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) ⁽⁶⁾ e degli artt. 9, 11 e 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II); d'altro lato, la Costituzione federale ma

⁽²⁾ Per gli approfondimenti si rinvia ai commenti nonché a ALBERTINI-VOSER-ZUBER, *Entwurf zu einer schweizerischen Strafprozessordnung*, Krim 61 (2007) p. 53 ss.

⁽³⁾ In realtà, il diritto processuale penale non sarà totalmente unificato, poiché rimarranno comunque in vigore le leggi seguenti:

a) la procedura penale amministrativa a livello federale;

b) la procedura penale militare;

c) la legge federale sul diritto processuale penale minorile, varata unitamente al nuovo c.p.p.;

d) la legge federale del 24 giugno 1970 sulla procedura di multa disciplinare;

e) la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, riguardo all'attività esercitata quale giurisdizione di ricorso anche in materia penale;

f) la legislazione cantonale sulla procedura riguardante le infrazioni penali di diritto cantonale, compresi i reati fiscali.

⁽⁴⁾ Messaggio 21 dicembre 2005 e Rapporto del

Consiglio federale con il progetto di legge sottoposto alle Camere federali che lo hanno approvato il 5 ottobre 2007.

Cfr. anche *Aus 29 mach 1 – Konzept einer eidgenössischen Prozessordnung. Bericht der Expertenkommission "Vereinheitlichung des Strafprozessrechts"*, DFGP Berna, dicembre 1997, p. 42 ss. e 69 ss.; cfr. inoltre il rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP/Ufficio federale di giustizia, Berna, giugno 2001, p. 8 ss.

Entrambi i rapporti possono essere consultati nel sito Internet <http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/strafprozess.html>.

WICKI, *Die schweizerische Strafprozessordnung aus der Sicht des Gesetzgebers*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 2007, 125, p. 1.

⁽⁵⁾ *Anpassung der Behördenorganisation an die neue Strafprozessordnung*, in *Pressemitteilung des EJPD*, 21 settembre 2007; GOLDSCHMID, *Ausgewählte Fragen zur Umsetzung der Schweizerischen StPO*, in *Die Schweizer Richterzeitung*, 14 luglio 2008.

⁽⁶⁾ Messaggio 1287.

anche le leggi federali, gradualmente, seppure in modo non sistematico, inserivano periodicamente singole norme di procedura a livello del diritto federale.

2. Fu essenzialmente una ragione di efficienza che convinse le autorità politiche svizzere, a tutti i livelli decisionali, ad abbandonare il sistema di un Codice di procedura differente sia per le autorità federali che per le autorità di ogni singolo cantone. D'altro lato, la legislazione gradualmente più ampia riguardante le relazioni con autorità penali internazionali ⁽⁷⁾, rendeva necessaria questa radicale reimpostazione dell'intero sistema processuale. Si sollevano così i delegati della Confederazione e dei Cantoni ed i giuristi svizzeri dall'onere delle lunghe premesse esplicative che accompagnavano i loro interventi nelle conferenze diplomatiche e nei convegni internazionali necessarie per spiegare ai loro colleghi stranieri il motivo ed il funzionamento di un sistema che appariva sempre più inadeguato non solo per le necessità di un'efficiente cooperazione contro la criminalità internazionale ma anche rispetto alla sicurezza giuridica a favore di tutte le parti coinvolte nel procedimento penale.

b. Tutela dei diritti individuali

3. Rispetto della dignità umana e correttezza ⁽⁸⁾

Sotto il solenne titolo di «rispetto della dignità umana e correttezza» l'art. 3 c.p.p. prevede quanto segue:

«1. In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.

2. Le autorità penali si attengono segnatamente:

a. al principio della buona fede ⁽⁹⁾;

b. al divieto dell'abuso di diritto ⁽⁸⁾;

c. all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento ⁽¹⁰⁾ a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti ⁽¹¹⁾;

d. al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana».

4. Presunzione di innocenza

La presunzione di innocenza ⁽¹²⁾ è prevista esplicitamente dall'art. 10, cpv. 1, c.p.p. con la seguente formulazione:

«Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato».

Il principio *in dubio pro reo* è invece previsto implicitamente dall'art. 10, cpv. 3, c.p.p. mediante la formulazione seguente:

⁽⁷⁾ Come per esempio la Corte penale internazionale, per cui il nuovo Codice comporta anche la revisione della relativa legge federale del 22 giugno 2001.

⁽⁸⁾ "Respect de la dignité et procès équitable"; "Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot".

⁽⁹⁾ In tal modo si armonizza il processo penale ai principi sanciti dall'art. 2 del Codice civile svizzero.

⁽¹⁰⁾ Si tratta di una concretizzazione del principio così formulato all'art. 29, cpv. 1, della Costituzione

federale svizzera: «In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole».

⁽¹¹⁾ Art. 29, cpv. 2, della Costituzione federale svizzera.

⁽¹²⁾ Art. 6, § 1, CEDU; art. 14, § 2, Patto ONU II; art. 32, cpv. 1, Costituzione federale.

«Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto ⁽¹³⁾, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato».

In tal caso, il giudice deve fondarsi sulla fattispecie oggettiva ⁽¹⁴⁾ più favorevole all'imputato.

Costituiscono un corollario della presunzione di innocenza:

a) le regole concernenti la assunzione delle prove, nel senso che l'onere probatorio incombe esclusivamente all'autorità requirente;

b) il divieto di rilasciare dichiarazioni che equivalgono ad un verdetto di condanna anticipata, o fanno sorgere dubbi riguardo all'innocenza di una persona assolta (art. 74, cpv. 3, c.p.p.);

c) le condizioni restrittive alle quali è subordinata la condanna dell'imputato al pagamento delle spese in caso di sua assoluzione o in caso di abbandono del procedimento penale (art. 426, cpv. 2, c.p.p.).

5. *Ne bis in idem*

Tenendo conto dell'effetto preclusivo della *res iudicata* ⁽¹⁵⁾ l'art. 11 c.p.p. prevede imperativamente quanto segue:

«1. Chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato.

2. Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l'abbandono oppure il non luogo nonché la revisione».

Riguardo agli effetti del giudizio pronunciato da parte di un'autorità estera, vanno rispettate le restrizioni di cui agli artt. 3-7 c.p.s. ⁽¹⁶⁾.

6. Indipendenza e obbligatorietà dell'azione penale

L'art. 4, cpv. 1, c.p.p. stabilisce il principio dell'indipendenza – e quindi anche dell'imparzialità ⁽¹⁷⁾ – delle autorità penali ⁽¹⁸⁾, che «sottostanno soltanto al diritto», mentre l'art. 7, cpv. 1, c.p.p. prevede l'obbligatorietà dell'azione penale ("principio di legalità"), stabilendo che l'obbligo di avviare e attuare un procedimento penale scatta non appena le autorità penali «vengono a conoscenza di reati o indizi di reato» ⁽¹⁹⁾.

La rinuncia al procedimento penale è prevista esclusivamente qualora ciò sia previsto dal diritto federale, come per esempio nei casi previsti dagli articoli 52-54 del codice penale svizzero.

Al principio dell'opportunità ⁽²⁰⁾ viene però ora attribuita grande importanza grazie all'art. 8, cpv. 2, c.p.p., nei confronti di reati bagatellari oppure reati riguardo ai quali la pena inflitta avrebbe una incidenza «presumibilmente irrilevante», anche in relazione ad una pena da computare inflitta all'estero.

⁽¹³⁾ Tra gli elementi di fatto figurano anche le caratteristiche oggettive e soggettive dei presupposti processuali del procedimento penale, come la querela o la prescrizione (Messaggio 1039).

⁽¹⁴⁾ STF 127 I 38, 40 ss.

⁽¹⁵⁾ Art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU; art. 14, § 7, Patto ONU II.

⁽¹⁶⁾ Messaggio 1039.

⁽¹⁷⁾ Messaggio, capitolo 2.1.2, p. 1035.

⁽¹⁸⁾ Cfr. anche art. 6, § 1, CEDU; art. 14, § 1, Patto

ONU II; art. 30, cpv. 1, Costituzione federale.

⁽¹⁹⁾ Il Messaggio (p. 1036) fornisce un'interpretazione estensiva: «avviare e attuare un procedimento penale ogni qualvolta vengano a conoscenza di indizi che permettono di presumere che sia stato commesso un reato e, qualora gli indizi siano confermati, a promuovere l'accusa affinché il caso sia sottoposto a giudizio».

⁽²⁰⁾ Si tratta del cosiddetto "principio di opportunità limitato" (Messaggio 1037).

Inoltre, secondo l'art. 8, cpv. 3, c.p.p. la rinuncia al procedimento penale può avere luogo quando «il reato in questione è già perseguito da un'autorità estera o il perseguimento è delegato a una siffatta autorità». Ovviamente, il principio di opportunità è temperato dalla riserva di diritti preponderanti che vi si oppongono oppure dall'ottenimento del consenso anche da parte dell'accusatore privato.

7. "Principio accusatorio e verità materiale" ⁽²¹⁾

Secondo l'art. 9 c.p.p. «un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il Pubblico Ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona innanzi al giudice competente».

Il principio della verità materiale è previsto dall'art. 6 c.p.p., secondo cui:

«Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato» ed inoltre «esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico di quest'ultimo». Una importante restrizione è prevista dall'art. 365 ss. c.p.p. qualora si proceda con rito abbreviato ⁽²²⁾.

È l'art. 10, cpv. 2, che stabilisce il principio secondo cui «il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento».

8. "Imperativo di celerità" ⁽²³⁾

L'art. 5 c.p.p. prevede il principio secondo cui «le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati». Inoltre, si stabilisce un obbligo di priorità a favore di quei procedimenti penali in cui l'imputato sia in stato di carcerazione preventiva.

Questa norma ⁽²⁴⁾ è destinata a tentare di ovviare ai ritardi nei quali si dibattono numerosi procedimenti penali, in particolare quelli riguardanti la criminalità economica e il crimine organizzato, al punto che, non di rado, le autorità politiche si sono viste costrette a prolungare la durata del periodo di prescrizione dell'azione penale per determinate categorie di reati.

La violazione dell'imperativo di celerità profitta all'imputato nel senso che quest'ultimo potrà beneficiare di uno sconto della pena nel caso in cui il giudice del merito dovesse accertare tale ritardo.

2. ORGANIZZAZIONE DELLE AUTORITÀ PENALI E FORO

a. Designazione ed organizzazione delle autorità penali

9. Spinto da un desiderio di ordine e chiarezza, il legislatore svizzero ha suddiviso le autorità federali e cantonali competenti per il processo penale fra le autorità di perseguimento penale, da una parte e, dall'altra parte, le autorità giudicanti:

10. Sono autorità di perseguimento penale, secondo l'art. 12 c.p.p.:

a) il Pubblico Ministero, che «dirige la procedura preliminare sino alla promozione dell'accusa oppure sino all'abbandono del procedimento» (art. 61, lett. a) c.p.p.);

⁽²¹⁾ "Maxime d'accusation et de l'instruction"; "Anklage- und Untersuchungsgrundsatz".

⁽²²⁾ Messaggio 1036.

⁽²³⁾ "Célérité"; "Beschleunigungsgebot".

⁽²⁴⁾ Si concretizza così il principio di celerità sancito

dall'art. 29, cpv. 1 e dall'art. 31, cpv. 2 e 3, della Costituzione federale, dall'art. 5 § 3 e 4, e dall'art. 6, § 1, CEDU e dagli artt. 9, § 3, e 14, § 3, lett. c del Patto ONU II e si riprende un'analogo norma riguardante i procedimenti di carattere rogatorio (art. 17 LAIMP).

b) la Polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che, secondo l'art. 15, cpv. 2, c.p.p., «indaga sui reati di propria iniziativa, su denuncia di privati e di autorità o su mandato del Pubblico Ministero oppure del Giudice presso cui il caso sia già pendente»;

c) le Autorità penali delle contravvenzioni, ossia quelle autorità amministrative alle quali, secondo l'art. 17, cpv. 1, c.p.p., la Confederazione e i Cantoni possono avere affidato il perseguimento e/o ⁽²⁵⁾ il giudizio delle contravvenzioni, essendo però inteso che, secondo l'art. 17, cpv. 2, c.p.p., se le stesse vennero commesse in relazione con un crimine o con un delitto, verranno perseguite e giudicate insieme con tale reato dal Pubblico Ministero e dal Giudice.

11. Autorità giudicanti

Secondo l'art. 13 c.p.p. fungono da giudice nel procedimento penale le autorità seguenti:

a) il Giudice dei provvedimenti coercitivi, che, secondo l'art. 18, cpv. 1, c.p.p., «è competente per disporre la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza e per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi previsti dal c.p.p.».

Si tratta dei provvedimenti coercitivi seguenti:

– la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 c.p.p.);

– l'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 281, cpv. 4, c.p.p., in relazione con gli artt. 269 ss. c.p.p.);

– “inchiesta mascherata” mediante l'intervento di agenti infiltrati (art. 289 c.p.p.);

– la sorveglianza delle relazioni bancarie (art. 284 c.p.p.);

– l'indagine a tappeto mediante analisi del DNA (art. 256 c.p.p.).

b) La giurisdizione di reclamo, che, secondo l'art. 20 c.p.p., «giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili dei Tribunali di primo grado, della Polizia, del Pubblico Ministero e delle Autorità penali delle contravvenzioni e del Giudice dei provvedimenti coercitivi» ⁽²⁶⁾.

c) Il Tribunale di primo grado, che, secondo l'art. 19, cpv. 1, c.p.p., «giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità».

Nel caso di contravvenzioni oppure di crimini e delitti per i quali il Pubblico Ministero chiede una pena detentiva inferiore a due anni oppure l'internamento secondo l'art. 64 c.p. o un trattamento secondo l'art. 61, cpv. 3 c.p., la Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale Tribunale di primo grado un Giudice unico (art. 19, cpv. 2, c.p.p.).

Il Giudice unico è competente per la direzione del procedimento in conformità dell'art. 61, lett. d), che invece incombe al Presidente del collegio qualora sia prevista un'autorità giudicante collegiale (art. 61, lett. c), c.p.p.).

⁽²⁵⁾ È possibile anche un sistema misto (Messaggio 1043).

⁽²⁶⁾ Il reclamo può essere interposto contro le decisioni del Giudice dei provvedimenti coercitivi soltanto nei casi previsti dal c.p.p. (Messaggio 1214, nonché nota 547 a p. 1283) e precisamente: carcerazione preventiva di sicurezza quando questa sia

durata almeno tre mesi (art. 222, cpv. 2, c.p.p.), sorveglianza del traffico postale e delle comunicazioni (art. 279, cpv. 3, c.p.p.), impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 281, cpv. 4, combinato con l'art. 279, cpv. 3, c.p.p.), inchiesta mascherata (art. 298, cpv. 3, c.p.p.), sorveglianza delle relazioni bancarie (art. 285, cpv. 4, c.p.p.).

d) Il Tribunale d'appello, che, secondo l'art. 21 c.p.p., giudica gli appelli interposti contro le sentenze del Tribunale di primo grado nonché le domande di revisione.

Ovviamente, gli artt. 12 e 13 c.p.p. riguardano esclusivamente le autorità penali previste dal c.p.p. medesimo ma non concernono «l'attività esercitata dal Tribunale federale in quanto giurisdizione di ricorso nelle cause penali, disciplinate infatti nella legge sul Tribunale federale. L'attività del Tribunale penale federale è interessata soltanto nella misura in cui quest'ultimo è chiamato a giudicare ricorsi ai sensi del c.p.p., per esempio quale giurisdizione di reclamo contro le decisioni del Ministero Pubblico della Confederazione» ⁽²⁷⁾.

12. Direzione del procedimento ⁽²⁸⁾

Secondo l'art. 61 c.p.p.:

«Il procedimento è diretto:

a. sino all'abbandono dello stesso o sino alla promozione dell'accusa, dal pubblico ministero;

b. nella procedura penale in materia di contravvenzioni, dall'autorità penale delle contravvenzioni;

c. nella procedura giudiziaria dinanzi a un'autorità giudicante collegiale, dal presidente del collegio;

d. nella procedura giudiziaria dinanzi a un'autorità giudicante monocratica, dal giudice unico».

L'attività della direzione del procedimento penale comprende l'adozione di tutte «le disposizioni atte a garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge» (art. 62, cpv. 1, c.p.p.), compresa la polizia delle udienze (art. 63 c.p.p.) e le sanzioni disciplinari (art. 64 c.p.p.), prevedendo inoltre che «le disposizioni ordinarie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale» (art. 65, cpv. 2, c.p.p.), mentre se le stesse sono state adottate dal Presidente di un'autorità giudicante collegiale «possono, d'ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio» (art. 65, cpv. 2, c.p.p.).

b. Ripartizione delle competenze

13. Delimitazione delle competenze fra Confederazione e Cantoni

Pur procedendo secondo le stesse regole procedurali, Confederazione e Cantoni conservano il diritto di organizzare le proprie autorità giudiziarie penali. L'art. 26 c.p.p. stabilisce le regole riguardanti le competenze plurime, mentre l'art. 27 stabilisce che, in caso di urgenza, le indagini di polizia e di istruzione possono essere svolte anche dalle autorità cantonali competenti per territorio, anche per i casi sottoposti alla giurisdizione federale ⁽²⁹⁾. L'art. 28 c.p.p. stabilisce che in caso di conflitto deciderà il Tribunale penale federale, e precisamente la sua Camera dei ricorsi penali.

Comunque, l'art. 29 c.p.p. stabilisce il principio dell'unità della procedura riguardo ai reati commessi dallo stesso imputato oppure in caso di correatità o partecipazione.

⁽²⁷⁾ Messaggio 1040.

⁽²⁸⁾ "Verfahrensleitung", "Direction de la procédure".

⁽²⁹⁾ I reati di competenza federale sono quelli pre-

visti dagli artt. 336 e 337 c.p.s. nonché dagli artt. 23 e 24 c.p.p.

c. Foro

14. Il principio del *forum delicti commissi* ⁽³⁰⁾ è stabilito dall'art. 31, cpv. 1, c.p.p.. In caso di reati commessi in più luoghi o quando l'evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 31, cpv. 2, c.p.p.). In caso di reati commessi all'estero o di incertezza circa il luogo del reato, sono competenti, a cascata, le autorità del luogo seguente ⁽³¹⁾:

- a) luogo in cui l'imputato ha il domicilio o la dimora abituale, oppure
- b) luogo di origine, oppure
- c) luogo in cui l'imputato è stato reperito (art. 32, cpv. 2, c.p.p.) o, infine,
- d) cantone che ha chiesto l'estradizione (art. 32, cpv. 3, c.p.p.).

15. Tra i fori speciali si prevedono:

- a) quello in caso di concorso di più persone (art. 33 c.p.p.);
- b) quello per i reati in luoghi diversi (art. 34 c.p.p.);
- c) quello per i reati commessi mediante *mass media*, e precisamente le autorità del luogo in cui ha sede l'impresa massmediatica (art. 35, cpv. 1, c.p.p.) e nel contempo, se l'autore dell'opera è noto e ha domicilio o dimora abituale in Svizzera, le autorità del suo domicilio o dimora abituale oppure, a cascata, le autorità del luogo in cui l'opera è stata diffusa (art. 35, cpv. 3);

d) quello (art. 36, cpv. 2, c.p.p.) del luogo di sede dell'impresa per i procedimenti penali contro le imprese e per i reati in applicazione dell'art. 102 c.p.s.;

e) un foro derogatorio (art. 38, cpv. 1, c.p.p.) «se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esigono (art. 38, cpv. 2, c.p.p.), anche al fine di tutelare i diritti procedurali di una parte».

Ciò può avvenire, per esempio, «se, data la persona dell'imputato, il tribunale competente *ratione loci* non appare completamente imparziale» ⁽³²⁾.

16. In caso di conflitto di competenza fra le autorità di più cantoni, decide il Tribunale penale federale (art. 40, cpv. 2, c.p.p.), che è parimenti competente (art. 48 c.p.p.) per i conflitti fra autorità federali e cantonali o fra autorità di diversi cantoni riguardo alle modalità di assistenza giudiziaria nazionale.

Secondo l'art. 49, cpv. 2, c.p.p. «la trattazione dei reclami contro provvedimenti di assistenza giudiziaria compete rispettivamente all'autorità del cantone richiedente o della Confederazione. Dinnanzi all'autorità del cantone richiesto o della Confederazione, i provvedimenti di assistenza giudiziaria possono essere impugnati soltanto per quanto concerne la loro esecuzione».

Il diritto delle parti e dei loro patrocinatori di partecipare agli atti procedurali domandati ad un'altra autorità svizzera viene garantito dall'art. 51, cpv. 1, c.p.p.

3. DIRITTI DELLE PARTI

17. La cerchia della parti viene ristretta (art. 104 c.p.p.) all'imputato, all'accusatore pri-

⁽³⁰⁾ Quale luogo di commissione del reato l'art. 8 c.p.s. considera anche il luogo in cui si è verificato l'evento.

fra le autorità cantonali è disciplinata dagli artt. 339 ss. c.p.s.

⁽³²⁾ Messaggio 1050.

⁽³¹⁾ La ripartizione della competenza territoriale

vato ed al pubblico ministero ⁽³³⁾, tutte le altre persone coinvolte nel procedimento penale essendo comunque al beneficio delle garanzie generali (artt. 3-11 c.p.p.).

18. L'imputato, ossia «chiunque è indiziato, incolpato o accusato di un reato in una denuncia o in una querela o, da parte di autorità penale, in un atto procedurale» (art. 111, cpv. 1, c.p.p.), non è tenuto a deporre a proprio carico ed ha la facoltà di non rispondere e di non collaborare al procedimento (art. 113, cpv. 1, c.p.p.).

19. La vittima ⁽³⁴⁾, che l'art. 116, cpv. 1, c.p.p. designa come il danneggiato, ossia la persona i cui diritti sono direttamente lesi da reato, in specie colui che è legittimato a sporgere querela (art. 115), viene definita come la persona «che a causa del reato è stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica», per cui le vengono attribuiti particolari diritti (art. 117 c.p.p.). I diritti di partecipazione al procedimento penale sono conferiti esplicitamente all'accusatore privato. Questi viene definito come «il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con l'azione penale o civile» (art. 118, cpv. 1, c.p.p.) la quale deve essere formulata ad un'autorità di perseguimento penale «al più tardi alla conclusione della procedura preliminare» (art. 118, cpv. 3, c.p.p.), sia verbalmente che per iscritto (art. 119, cpv. 1, c.p.p.).

20. I diritti di partecipazione al procedimento penale vengono garantiti come segue dall'art. 107 c.p.p.:

«Diritto di essere sentiti

1. Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:

- a. esaminare gli atti;
- b. partecipare agli atti procedurali;
- c. far capo a un patrocinatore;
- d. esprimersi sulla causa e sulla procedura;
- e. presentare istanze probatorie.

2. Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche».

21. Al patrocinio vengono dedicati gli artt. 127 ss. c.p.p., dove viene introdotto il cosiddetto «avvocato della prima ora ⁽³⁵⁾», nel senso che

a) «la difesa deve essere assicurata dopo il primo interrogatorio da parte del Ministero Pubblico» (art. 131, cpv. 2, c.p.p.);

b) «in caso di interrogatorio da parte della Polizia, l'imputato ha diritto di esigere la presenza del suo difensore e che questi possa porre a sua volta domande» (art. 159, cpv. 1, c.p.p.).

4. REGOLE GENERALI DI PROCEDURA

22. Il nuovo c.p.p. stabilisce il principio dell'oralità (art. 66 c.p.p.) e quello della segre-

⁽³³⁾ LIEBER, *Parteien und andere Verfahrens-beteiligte nach der neuen schweizerischen Strafprozessordnung*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 2008, n. 2, p. 174 ss.

⁽³⁴⁾ WYSS SISTI, *Neuer Strafprozess: die Rechte der*

Opfer, in *Plädoyer*, 1/2008, Zürich, 34-39.

⁽³⁵⁾ CAMENZIND, «Anwalt der ersten Stunde» – ein zentraler Teil der neuen Schweizerischen Strafprozessordnung, in *Anwaltsrevue*, 10 (2007), p. 328 ss.

tezza riguardo alla procedura preliminare, alla procedura del decreto d'accusa, nonché a quella davanti al Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla giurisdizione di reclamo (art. 69), preoccupandosi anche di vietare le «ripresе audiovisive all'interno dell'edificio del Tribunale nonché le ripresе di atti procedurali eseguiti in altro luogo» (art. 71 c.p.p.). Dopo avere rammentato (art. 73, cpv. 1, c.p.p.) l'obbligo del segreto d'ufficio previsto dall'art. 320 c.p.s., l'art. 73, cpv. 2, c.p.p. prevede anche la facoltà di ordinare la segretazione degli atti anche ai partecipanti al procedimento e ai loro patrocinatori, disciplinando anche i casi di comunicati stampa (art. 74 c.p.p.).

23. Le verbalizzazioni possono anche avvenire su supporti sonori o visivi (art. 76, cpv. 4, c.p.p.). L'interrogatorio può avvenire per videoconferenza (artt. 78, cpv. 6 e 144, c.p.p.).

Si è rinunciato ad introdurre l'istituto della *cross examination* durante il dibattimento, mentre è ammesso il confronto fra più persone, disciplinato dall'art. 146 c.p.p.

24. Secondo l'art. 86 c.p.p. la notificazione «con il consenso del diretto interessato, può essere fatta per via elettronica», precisando che, in tal caso, «il termine è osservato se il sistema informatico conferma la ricezione da parte dell'autorità penale al più tardi l'ultimo giorno del termine» (art. 91, cpv. 3, c.p.p.). Anche la trasmissione di memorie ed istanze può avvenire per via elettronica (art. 110, cpv. 2, c.p.p.)

25. Un intero capitolo (artt. 95 ss. c.p.p.) viene destinato alla protezione dei dati personali raccolti, mentre l'art. 108, cpv. 1, lett. b) c.p.p. prevede la restrizione del diritto di essere sentito e, quindi, di esaminare gli atti e di partecipare agli atti procedurali, se «la restrizione sia necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici e privati al mantenimento del segreto», preoccupazione che emerge anche all'art. 102, cpv. 1, c.p.p.

5. FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE

26. La raccolta delle prove ha luogo nell'ambito di quella che viene definita la «procedura preliminare» (art. 299 c.p.p.), la quale consta a sua volta (art. 299, cpv. 1, c.p.p.) della procedura investigativa della Polizia, disciplinata dagli artt. 306 ss. c.p.p. nonché dell'istruzione da parte del Pubblico Ministero, disciplinata dagli artt. 308 ss. c.p.p., che prevede anche la procedura di conciliazione. Tale procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte (art. 316 c.p.p.), mentre invece, dopo ampio dibattito, è stato escluso l'inserimento della cosiddetta procedura di mediazione.

27. A differenza di altri ordinamenti processuali nazionali, il nuovo c.p.p. svizzero non prevede che la prova si formi davanti al Tribunale del merito il quale, al contrario, secondo l'art. 343 c.p.p.:

«a) procede all'assunzione di nuove prove e a complementi di prova;

b) provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare;

c) provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza» ⁽³⁶⁾.

⁽³⁶⁾ Si tratta della concretizzazione del principio di immediatezza, che può apparire particolarmente necessario quando l'accusato non sia confesso e quando la prova della sua eventuale colpevolezza

28. Il procedimento penale può essere chiuso mediante:

- a) il decreto di non luogo a procedere (art. 310 c.p.p.)⁽³⁷⁾, oppure
- b) il decreto di abbandono del procedimento (artt. 319 ss. c.p.p.) oppure
- c) la promozione dell'accusa⁽³⁸⁾ dinnanzi al giudice competente (art. 324 c.p.p.)⁽³⁹⁾.

Mentre la promozione dell'accusa non è impugnabile (art. 324, cpv. 2, c.p.p.), contro il decreto di non luogo a procedere (art. 310, cpv. 2, c.p.p. combinato con l'art. 322, cpv. 2, c.p.p.) nonché contro il decreto di abbandono (art. 322 c.p.p., art. 397, cpv. 3, c.p.p.) può essere inoltrato reclamo alla giurisdizione di reclamo entro il termine di dieci giorni⁽⁴⁰⁾.

29. «Se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti» il Pubblico Ministero emette un decreto di accusa qualora ritenga sufficiente una pena contenuta all'interno dei limiti previsti dall'art. 352 c.p.p. In tal caso, il Tribunale di primo grado sarà chiamato a pronunciarsi esclusivamente se l'accusato avrà formulato opposizione contro il decreto di accusa (artt. 354, 355 c.p.p.).

30. Un'importante novità riguardante il procedimento davanti al Tribunale è quello della procedura abbreviata o "rito abbreviato"⁽⁴¹⁾ che può essere richiesto dall'imputato, fintanto che non sia promossa l'accusa, che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e che riconosca quanto meno nella sostanza le pretese civili (art. 358, cpv. 1, c.p.p.), a meno che il Pubblico Ministero chieda una pena detentiva superiore ai cinque anni (art. 358, cpv. 2, c.p.p.). Il Tribunale di primo grado pronuncerà una sentenza in cui recepisce il contenuto dell'atto di accusa oppure rinvia il fascicolo al Pubblico Ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria, qualora il Tribunale ritenga non essere adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato (art. 362, cpv. 3, c.p.p.).

Poiché l'accusato può formulare la sua richiesta di rito abbreviato già all'inizio della procedura preliminare, ossia in uno stadio in cui non sono ancora stati acquisiti i mezzi di prova oppure lo sono stati soltanto parzialmente, qualora le condizioni di rito abbreviato siano adempiute, una procedura probatoria non viene nemmeno espletata.

Il principio inquisitorio non trova applicazione (art. 361, cpv. 4, c.p.p.).

Pertanto, l'autorità giudiziaria penale non può nemmeno avere la sicurezza approssimativa riguardo alla veridicità della fattispecie oggetto della confessione e del rito abbreviato. Analogamente il Tribunale di prima istanza non procede ad una veri-

dipenda dalla dichiarazione di un unico testimone, come può succedere per i delitti contro l'integrità sessuale o in caso di violenza domestica (DONATSCH-CAVEGN, *Ausgewählte Fragen zum Beweisrecht nach der schweizerischen Strafprozessordnung*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 2008, n. 126, p. 160).

⁽³⁷⁾ In base al principio del "rigore formale" è escluso lo "stralcio" di un procedimento «mediante una semplice annotazione negli atti». Cfr. Messaggio capitolo 2.1.1., pag. 1034.

⁽³⁸⁾ ACKERMANN-VETTERLI, *Brisante Aspekte der*

neuen Anklageschrift – nach EMRK, BV und Schweizerischer Strafprozessordnung, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 2008, n. 2, p. 193 ss.

⁽³⁹⁾ L'art. 324, cpv. 2, c.p.p. prevede che «la promozione dell'accusa non è impugnabile».

⁽⁴⁰⁾ Messaggio 1214, 1215.

⁽⁴¹⁾ SCHWANDER, *Plea Bargaining als "abgekürztes Verfahren" im Entwurf für eine Schweizerische Strafprozessordnung*, in *Schweizerische Juristenzeitung*, 103(2007), 142 ss.

fica riguardo alla veridicità o alla completezza della confessione resa dall'accusato (art. 361, cpv. 2, c.p.p.). Conseguentemente, in caso di appello l'imputato «potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso» (art. 362, cpv. 5, c.p.p.).

31. Una novità fondamentale del nuovo Codice di procedura penale svizzero è costituita dall'introduzione dell'istituto dell'appello contro le sentenze del Tribunale di primo grado, che può essere proposto al Tribunale d'appello del Cantone competente rispettivamente alla Corte penale federale per i reati sottoposti alla giurisdizione penale federale (art. 398 c.p.p.). Infatti, l'istituto dell'appello non era conosciuto né dalla Confederazione né dai Cantoni Neuchâtel e Ticino, mentre gli altri Cantoni lo avevano disciplinato ma in modo differente l'uno dall'altro ⁽⁴²⁾.

32. Poiché secondo il nuovo Codice processuale penale il ricorso per cassazione è destinato a sparire in quanto mezzo di ricorso indipendente, la sua funzione sarà sostituita da quella dell'appello: «In futuro sarà tuttavia esperibile il ricorso in materia penale secondo l'art. 78 ⁽⁴³⁾ della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, che subentra al ricorso federale per cassazione (artt. 220 e 268 della Procedura penale federale) e al ricorso di diritto pubblico (art. 84 ss. della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria)».

La competenza per esaminare i ricorsi contro le decisioni del Tribunale d'appello è attribuita alla Corte di cassazione del Tribunale federale che ha sede in Losanna ⁽⁴⁵⁾.

33. Secondo l'art. 391, cpv. 2, c.p.p. è esclusa la *reformatio in peius* a pregiudizio dell'imputato e del condannato ⁽⁴⁶⁾.

34. Secondo l'art. 387 c.p.p. l'effetto sospensivo *ope legis* è previsto soltanto per l'appello (art. 402 c.p.p.), mentre per gli altri mezzi di ricorso non è dato effetto sospensivo, salvo disposizioni legali contrarie esplicite oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso (art. 387 c.p.p.).

⁽⁴²⁾ Messaggio 1284.

⁽⁴³⁾ L'art. 78, situato nella sezione 2, intitolata "Ricorso in materia penale" prevede quanto segue:

«il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti: a. le pretese civili trattate unitamente alla causa penale; b. l'esecuzione di pene e misure» (cfr. per approfondimenti il Commentario di Yves DONZALLAZ, *Loi sur le Tribunal fédéral*, Berne, 2008, p. 936 ss).

⁽⁴⁴⁾ Messaggio 1209, p. 1285.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. BÄNZIGER, *Der Beschwerdegang in Strafsachen*, in EHRENZELLER-SCHWEIZER, *Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis*, Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis (IRP-HSG) 40, St. Gallen, 2006, p. 81 ss.; BOMMER,

Ausgewählte Fragen der Strafrechtspflege nach Bundesgerichtsgesetz, in TSCHANNEN, *Neue Bundesrechtspflege - Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtsschutz*, Bern, 2007, 153 ss.; MOREILLON, *Le recours en matière pénale*, in *La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral*, Lausanne, 2007, 173 ss.; SCHMID, *Auswirkungen des Bundesgerichtsgesetzes auf die Strafrechtspflege unter besonderer Berücksichtigung des Kantons Zürich*, in *Jusletter*, 18 dicembre 2006, nonché dello stesso autore: *Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht - eine erste Auslegeordnung*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 2006, n. 2, p. 160 ss.; WIPRÄCHTIGER-THOMMEN, *Die Beschwerde in Strafsachen*, in *Aktuelle Juristische Praxis*, 2006, n. 6, p. 651 ss.

⁽⁴⁶⁾ Messaggio 1213.

6. MEZZI DI PROVA

35. Dopo l'elencazione dei metodi probatori vietati (art. 140), i casi di utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente vengono descritti dall'art. 141 c.p.p.

36. Mentre da un lato si è rinunciato alle norme sui "pentiti" o "collaboratori di giustizia", d'altro lato viene introdotta una dettagliata regolamentazione delle misure di protezione del testimone, della persona informata sui fatti, dell'imputato, perito o traduttore che, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, possono esporre se stessi od una persona con cui hanno un legame, ad un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure ad un altro grave pregiudizio (artt. 149, 150 c.p.p.), nonché a favore delle vittime (art. 152 c.p.p.), in specie per quelle di reati contro l'integrità sessuale (art. 153 c.p.p.) e delle vittime minorenni (art. 154 c.p.p.).

L'anonimato viene garantito alle persone suddette (art. 150 c.p.p.), nonché agli agenti infiltrati (art. 151 c.p.p.).

37. Per quanto riguarda i testimoni sono da segnalare:

a) la menzione tra le persone che hanno facoltà di non deporre⁽⁴⁷⁾, anche quella delle persone che fanno parte della cosiddetta «unione domestica registrata», che viene equiparata al matrimonio (art. 168, cpv. 3, c.p.p.);

b) la tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale (art. 172 c.p.p.).

38. Finalmente, dopo la babele di definizioni cantonali, l'art. 178 c.p.p. garantisce sicurezza giuridica riguardo alla definizione e ai diritti di chi viene interrogato come persona informata sui fatti, categoria alla quale appartiene anche l'accusatore privato.

7. PROVVEDIMENTI COERCITIVI

39. Tutti i procedimenti coercitivi⁽⁴⁸⁾ sono sottoposti al principio costituzionale della proporzionalità⁽⁴⁹⁾ che trova una concretizzazione specifica a questo riguardo nell'art. 197, cpv. 1, lett. c) e lett. d) c.p.p., secondo cui i provvedimenti coercitivi possono essere adottati soltanto se:

c) gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe

d) l'importanza del reato li giustifica.

40. Gli artt. 241 ss. c.p.p. disciplinano la perquisizione, l'art. 248 c.p.p. l'apposizione dei sigilli sulle carte e registrazioni, mentre gli artt. 263 e 267 c.p.p. disciplinano il sequestro probatorio ed il sequestro confiscatorio, compreso il sequestro del cosiddetto credito risarcitorio confiscabile secondo l'art. 71 c.p.s.⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁷⁾ DUBS, *Das Zeugnisverweigerungsrecht als Grund für den Ausschluss von Zwangsmassnahmen im Strafverfahren*, Aarau, 1990, p. 73 ss.

⁽⁴⁸⁾ HANSJAKOB, *Zwangsmassnahmen in der neuen Eidg. StPO*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 2008, n. 1, p. 90 ss.

⁽⁴⁹⁾ Il principio di proporzionalità è previsto esplicitamente dall'art. 5, cpv. 2 e dall'art. 36, cpv. 3 della

Costituzione federale svizzera.

⁽⁵⁰⁾ HIRSIG-VOUILLOZ, *Confiscation pénale et créance compensatrice (art. 69 à 72 CP) - Evolutions récentes*, in *Jusletter*, 8 gennaio 2007; *Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice (art. 69 à 73 CP)*, in *Aktuelle Juristische Praxis*, 2007, p. 1376 ss.

41. Seguono inoltre le norme disciplinanti altre forme di acquisizione di prove mediante provvedimenti coercitivi:

- a) l'art. 255 c.p.p. riguardo all'analisi del DNA;
- b) gli artt. 260, 261 c.p.p. riguardo ai rilevamenti segnaletici e ai campioni grafologici e vocali;
- c) gli artt. 269 c.p.p. ss. riguardo alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ⁽⁵¹⁾;
- d) l'art. 280 c.p.p. riguardo alla sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza;
- e) l'art. 282 c.p.p. riguardo all'osservazione di persone e cose;
- f) l'art. 284 c.p.p. riguardo alla sorveglianza delle relazioni bancarie;
- g) gli artt. 286-298 riguardo all'inchiesta mascherata.

8. RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

42. La definizione e la regolamentazione dell'accompagnamento coattivo (artt. 207-209 c.p.p.) viene a colmare un'ulteriore lacuna riguardo alle soluzioni divergenti delle procedure cantonali. Altrettanto vale riguardo al salvacondotto, che può essere concesso dal Pubblico Ministero o da chi dirige il procedimento nel giudizio, a favore delle persone che si trovano all'estero (art. 204, cpv. 1, c.p.p.).

43. Dopo avere stabilito il principio secondo cui «l'imputato resta in libertà» (art. 212, cpv. 1, c.p.p.) e dopo aver disciplinato il fermo di polizia e l'inseguimento (artt. 215, 216 c.p.p.) nonché l'arresto provvisorio ad opera della Polizia (art. 217 c.p.p.), l'art. 220, cpv. 1, c.p.p. distingue:

a) tra la carcerazione preventiva che decorre da quando viene disposta dal Giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell'atto di accusa, con inizio anticipato di una sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell'imputato nel corso di istruzione;

b) la carcerazione di sicurezza, che è quella durante il periodo fra il deposito dell'atto di accusa presso il Tribunale di primo grado e il giudicato dalla sentenza, l'inizio della sanzione privativa della libertà o la liberazione.

44. A differenza della procedura di altri Paesi, il pubblico ministero rimane competente per ordinare la carcerazione preventiva rispettivamente per confermare l'arresto provvisorio effettuato da parte della Polizia; deve però, immediatamente, ma al più tardi entro 48 ore dopo l'arresto proporre al Giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva oppure le misure sostitutive previste dall'art. 237 c.p.p.

45. Gli artt. 225, 228 c.p.p. disciplinano la procedura e le modalità decisionali del Giudice dei provvedimenti coercitivi anche riguardo alla domanda di proroga della carcerazione e alla domanda di scarcerazione.

⁽⁵¹⁾ HANSJAKOB, BÜPF/VÜPE, *Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs*, in *Schriftenreihe des Institutes für Rechtswissenschaften und Rechtspraxis* 44, 2. Aufl., St. Gallen, 2006.

9. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

46. L'esigenza di unificazione della procedura penale era ormai improrogabile. Il legislatore svizzero ne ha colto l'occasione per adattare le norme del procedimento penale ad un'accresciuta necessità di certezza del diritto e di garanzia dei diritti, non soltanto dell'imputato bensì anche di ogni persona coinvolta nel processo penale, in particolare le vittime.

D'altra parte, però, si è potuto tenere conto del progresso tecnico, specialmente a livello dell'acquisizione dei mezzi di prova rispettivamente delle accresciute esigenze a causa della sempre maggiore sofisticazione e della globalizzazione della criminalità contemporanea.